

COMUNE DI LIMBADI

(Provincia di Vibo Valentia)

Viale Europa 28 Tel 0963/85006 Fax 0963/85005 e-mail tributi-limbadi@libero.it

Settore Tributi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera Nr. 4 del 30/09/2021

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Art. 3 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani*
- Art. 4 - Soggetti passivi*
- Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo*
- Art. 6 - Determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 7 - Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali*

- Art. 8 - Esclusioni dalla tassa*
- Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali*
- Art. 10 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*
- Art. 11 - Piano Finanziario*

- Art. 12 - Riduzioni della tassa e mancato svolgimento del servizio*
- Art. 13 - Categorie di utenza*
- Art. 14 - Tariffa per le utenze destinate ad attività ricettive di Bed and Breakfast (B&B)*
- Art. 15 - Tariffa per le utenze destinate ad attività ricettiva di agriturismo*
- Art. 16 - Tariffa giornaliera*
- Art. 17 - Obbligazione tributaria*
- Art. 18 - Tributo provinciale*
- Art. 19 - Riscossione, scadenze e modalità di versamento della tassa*
- Art. 20 - Dichiarazione TARI*
- Art. 21 - Rimborsi e compensazioni*
- Art. 22 - Funzionario Responsabile*
- Art. 23 - Attività di controllo e sanzioni*

- Art. 24 - Accertamento*
- Art. 25 - Riscossione coattiva*
- Art. 26 - Importi minimi*
- Art. 27 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento*
- Art. 28 - Trattamento dei dati personali*
- Art. 29 - Norma di rinvio*
- Art. 30 - Disposizioni transitorie*
- Art. 31 - Entrata in vigore e norme finali*

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014 e ss.mm), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, oltre alle disposizioni, in quanto applicabili, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019 " definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 444/2019 " Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che , per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il

rapporto tra qualità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie (ma) non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.52 del 4/12/1995 e delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22.05.1998 di assimilazione ai rifiuti urbani di alcune tipologie di rifiuti.

ART.4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui al successivo art. 5, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 20, o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART.6

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 31 del presente regolamento

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 7

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI.

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
- c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 20%;
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 20%;
- e) laboratori di analisi: 20%;
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimesse: 20%;
- g) allestimenti, insegne: 20%;
- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.

2) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale(MUD), entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione dello stesso.

ART.8

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stati puntualmente destinati, o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono assoggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART.11

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolamentazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R N. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART.12

RIDUZIONI DELLA TASSA E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Per le aree e i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 800 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo.

2) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi (escluse quelle di natura temporanea) che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti nella misura del 20% in relazione alla durata del servizio irregolare.

ART.13

CATEGORIE DI UTENZA

1) La Tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 13.

b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che

hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre nella generalità dei casi.

c) **domestica tenuta a disposizione** da un soggetto residente nel Comune; il numero degli occupanti viene presunto in una unità.

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5) Le categorie non domestiche possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99. Nell'Allegato "A" del presente regolamento sono indicate le categorie, sottocategorie ed il range di oscillazione dei coefficienti Kc e Kd utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento;

6) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

7) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

7) qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato "A", deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti.

8) Nelle attività adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.

9) La separazione fisica e/o spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

10) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non associate all'utenza principale, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD ATTIVITA' RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B).

- 1) Le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di Bed and Breakfast esercitata in forma non imprenditoriale, secondo la formula del Bed and Breakfast in family (ai sensi della legge regionale della Calabria n. 26 febbraio 2003, n. 2 con modificazioni

della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34) sono equiparate alle utenze domestiche con nucleo familiare.

- 2) Ai fini dell'equiparazione l'attività deve essere svolta da privati, ad integrazione del reddito familiare, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi dell'organizzazione familiare ed utilizzando parte dell'abitazione in cui la famiglia dimora in compresenza con gli ospiti fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.
- 3) In tal caso, ai fini della determinazione della tariffa, il numero dei componenti della famiglia residente, è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune all'ufficio SUAP per la durata dichiarata ovvero accertata dell'attività di bed and breakfast. In caso di variazioni del numero di posti letto l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche; per i mesi in cui l'attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l'attività.
- 4) Alle attività di Bad & Breakfast svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristoranti del presente Regolamento
- 5) Si intende per attività di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese delle imprese e provviste di codice ATECO.
- 6) Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio, di variazione o di cessazione, ai sensi dell'art 20 del presente regolamento.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD ATTIVITA' RICETTIVA DI AGRITURISMO

- 1) Alle attività agrituristiche definite quelle di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, considerate specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, avendo finalità e regime differente: si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, ovvero a seconda dei casi la categoria prevista per Agriturismo con pernottamento e ristorante, oppure la categoria prevista per agriturismi solo pernottamento.
- 2) In tal caso, ai fini della determinazione della tariffa, il numero dei possibili occupanti la struttura, è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune all'ufficio SUAP per la durata dichiarata ovvero accertata dell'attività di agriturismo. In caso di variazioni del numero di posti letto l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali.
- 3) Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio, di variazione o di cessazione, ai sensi dell'art 20 del presente Regolamento.

ART. 16

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al :
 - 100% per periodi continuativi inferiori ad un mese;
 - 70% per periodi continuativi superiori a un mese ma inferiori a tre mesi;
 - 50% per periodi continuativi superiori a tre mesi ma inferiori a sei mesi.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART.19

RISCOSSIONE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 aprile:
- b) 30 giugno:
- c) 30 settembre:

2. I contribuenti effettueranno il versamento del tributo attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (c.d. piattaforma PagoPA) o tramite il bollettino di conto corrente postale, il modello F24, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari allegati all'avviso di pagamento che sarà inviato ai contribuenti.

3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 5 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E' altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.

ART. 20

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 17. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r , allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di accettazione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali ;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a

quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 21

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, a norma dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. n.546 del 1992, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.23

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare, direttamente o tramite soggetti abilitati, questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento, dando il termine di 60 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede ad avviare le attività di recupero coattivo di quanto dovuto per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100.

8) Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente anno per anno. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 20,00 salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00.

ART. 24

ACCERTAMENTO

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite altra forma di notifica prevista per legge, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento TARI specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.
5. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1 gennaio 2021, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

ART. 25

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 23 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. La riscossione coattiva è effettuata, direttamente dal Comune o dai soggetti ex art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 447, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
4. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 26

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 27

DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento a norma del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 26 del 29.11.2013.

ART.28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 29

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 35, l'importo dovuto per l'anno 2021 a titolo di TARI, è versato in 3 rate da corrisponde alle seguenti scadenze:

- a) prima rata 10 ottobre 2021;
- b) seconda rata 10 novembre 2021;
- c) terza rata 10 dicembre 2021;

Il mancato versamento di ogni singola rata, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 23.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

2. il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

3. i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A – SOSTANZE ASSIMILATE A RIFIUTI URBANI

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti e composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
-cavi materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2 lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - RIEPILOGO TARIFFE TARI ANNO 2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021		
Fisso €/mq	Variabile €	
0,542	nr. 1 componente	54,55
0,636	nr. 2 componenti	93,83
0,723	nr. 3 componenti	117,29
0,781	nr. 4 componenti	139,66
0,802	nr. 5 componenti	163,93
0,795	6 o più componenti	185,48

Sulla base delle seguenti indicazioni fornite dal MEF in occasione della emanazione delle linee guida TARES e precisamente, “*Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad esempio: cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovra comunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti*”

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale €.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,935	1,256	2,191
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,256	1,687	2,943
Depositi	0,788	1,075	1,863
Esposizioni, autosaloni	0,880	1,181	2,061
Alberghi con ristorante	1,674	2,263	3,937
Alberghi senza ristorante	2,010	2,717	4,727
Case di cura e riposo	2,113	2,844	4,958
Uffici, agenzie, studi professionali	2,048	2,760	4,808
Banche ed istituti di credito	1,065	1,442	2,507
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,173	2,927	5,101
- idem utenze giornaliere	0,013	0,017	0,030
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,556	3,449	6,005
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,857	2,505	4,362
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,460	3,315	5,774
Attività industriali con capannoni di produzione	1,485	2,000	3,485
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,647	2,226	3,873
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8,059	10,883	18,943
- idem utenze giornaliere	0,066	0,089	0,154
Bar, caffè, pasticceria	6,317	8,525	14,843
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,732	2,336	4,068
Plurilicenze alimentari e/o miste	5,020	6,770	11,790
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,354	3,182	5,536
Agriturismo con pernottamento e ristorante	2,010	2,717	4,727
Agriturismo solo pernottamento	1,674	2,263	3,937
- idem utenze giornaliere	0,067	0,091	0,158
Discoteche, night-club	3,025	4,086	7,112

**ALLEGATO C – PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI
URBANI E SPECIALI**

Tipologie delle attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
Laboratori fotografici, eliografie	20 %
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	20 %
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	20 %
Laboratori di analisi	20 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	20 %
Allestimenti, insegne	20 %
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20 %

ALLEGATO D – QUADRO ESPLICATIVO DELLE VARIAZIONI D’UFFICIO PIU’ RICORRENTI

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero di componenti.
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante non intestatario di forniture allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione/non residente intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo viene intestato “agli eredi” in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione.
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come abitazione non residente intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)
Emigrato	Titolare del tributo con casa non di proprietà intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come abitazione non residente
Residente (Variazione cambio via e superficie)	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante non intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione/non residente intestatario di utenze allacciate (acqua,gas, elettricità)
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Regol. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale comproprietario ovvero viene intestato “agli eredi di...” in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali).	Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l’utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso

		immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

